



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

1. Novità legislative.

[Decreto Legislativo 15 settembre 2016 n. 184 in G.U. n. 231 del 3.10.2016.](#)

Attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con i terzi e con le Autorità consolari (in vigore dal 3.10.2016).

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. Sentenza 21 settembre 2016 \(dep. 7 ottobre 2016\) nr. 216 / 2016, Pres. Grossi Rel. Grossi.](#)

Processo penale – Giudizio abbreviato – Accoglimento della richiesta – Esclusione del responsabile civile.

La Corte, *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.* Il Tribunale di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87 c.p.p., prospettando una violazione dell'art. 3 Cost. (per l'assunta disparità di trattamento tra la posizione assicurata a parti civili ed imputato nel giudizio ordinario e in quello abbreviato), dell'art. 24 Cost (per compromissione del diritto di agire in giudizio di dette parti processuali) e dell'art. 111 Cost (contrasto con il principio di ragionevole durata del processo). Con la sentenza in oggetto la Corte ha respinto la questione, attraverso argomentazioni con le quali si ribadisce la ratio che ha giustificato



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

l'esclusione del responsabile civile nel caso di specie, rimarcando al contempo principi già espressi in tema di natura e finalità del giudizio abbreviato.

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un., u.p. 21 luglio 2016 \(dep. 3 ottobre 2016\), Pres. Canzio, Est. Davigo, Imp. Nifo Sarrapochiello, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Difesa e difensori - In genere - Impedimento a comparire dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile - Richiesta di rinvio a giudizio - Procedimento camerale in appello - Rigetto - Illegittimità - Ragioni.

(Artt. 102, 420-ter e 484 c.p.p.)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile, né evitabile, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina di un sostituto processuale o all'omessa indicazione delle ragioni dell'impossibilità di procedervi (il principio è stato enunciato in relazione al giudizio camerale di appello, conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato).

L'informazione provvisoria della pronuncia de qua è già stata pubblicata nella Newsletter n. 10, mentre la relativa Ordinanza di rimessione n. 6220 della Sez. V Pen., ud. 17 dicembre 2015 (dep. 15 febbraio 2016), Pres. Marasca, Est. Gorjan, Imp. Nifo Sarrapochiello, è stata pubblicata nella Newsletter n. 1.

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 42043 del 13 maggio 2016 \(dep. 5 ottobre 2016\), Pres. Vecchio, Rel. Bonito, Imp. Addeo.](#)

Reati contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere - Concorso esterno.

(Artt. 110 e 416 c.p.)

Il 5 ottobre 2016 è stata depositata l'ordinanza n. 42043 della Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione con cui è stato rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito:

«se sia logicamente compatibile e giuridicamente ammissibile il cd. concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., considerato che tra il reato di cui all'art. 416-bis c.p., per il quale il concorso eventuale è ormai diritto vivente, e quello di cui all'art. 416 c.p. sussistono sostanziali ed incisive differenze di tipizzazione giuridica».

Stante la diversa condotta tipizzata, l'assoluta autonomia delle fattispecie (in rapporto di indipendenza e non già in relazione di specialità), il diverso dolo ed il differente rapporto che i due reati hanno con l'istituto del concorso - si afferma nell'ordinanza - *«appare di non soddisfacente congruità ritenere la ipotizzabilità logica e giuridica di un concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 c.p. al pari di quanto ritenuto in riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p.»*. E *«nonostante la giurisprudenza di legittimità insista nell'affermare che il concorso esterno non sia di creazione giurisprudenziale, tale tesi risulta contraddetta dalla Corte EDU la quale, come è noto, con la sentenza Contrada, ha condannato il nostro paese per violazione dell'art. 7 CEDU sostenendo che la figura sia di origine giurisprudenziale»*.

La relativa informazione provvisoria è già stata pubblicata nella Newsletter n. 6.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

[Sez. I, sent. 13 maggio 2016– 6 ottobre 2016, n. 42361, Pres. Vecchio, Rel. Sandrini.](#)

Concorso morale- Art. 110 c.p. - Forme atipiche della condotta criminosa - Obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione al reato.

In tema di concorso di persone nel reato e, in particolare di concorso morale, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa – quali l'istigazione o la determinazione all'esecuzione del delitto, l'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, il rafforzamento del proposto criminoso altrui, la mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla sua realizzazione – non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione al reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con l'attività posta in essere dall'autore materiale, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale prevista dall'art. 110 c.p. con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo atteggiarsi nella realtà fenomenica.

[Sez. III, sentenza 13 luglio – 13 ottobre 2016 n. 43248 – Pres. Andreazza – Rel. Gai.](#)

Prescrizione – Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine.

Laddove nel capo di imputazione la condotta in contestazione indichi il momento iniziale ed il termine finale indicato in “oggi” il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Viceversa laddove nel capo di imputazione si faccia riferimento ad una condotta ancora in atto, il termine inizia a decorrere dalla data della sentenza di condanna di primo grado.

[Sez. IV, sent. 29 settembre 2016 – 13 ottobre 2016, n. 43289, Pres. Bianchi, Rel. Pezzella.](#)

Prescrizione del reato – maturazione nel corso del giudizio di cassazione – ricorso inammissibile – obbligo di declaratoria qualora la Corte di Cassazione debba comunque



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

applicare un trattamento sanzionatorio più favorevole intervenuto dopo la sentenza di condanna impugnata.

In caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e privo di motivi relativi al trattamento sanzionatorio, è comunque applicabile d'ufficio, in sede di legittimità, la legge sopravvenuta modificativa del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, emanata successivamente alla pronuncia impugnata, e ciò anche nell'ipotesi in cui la pena inflitta rientri nella nuova cornice edittale, alla cui luce il giudice del rinvio deve comunque riesaminare la questione. Ciò comporta che qualora nelle more di tale operazione officiosa sia maturato il termine massimo di prescrizione, esso, nonostante la inammissibilità del ricorso, deve essere dichiarato immediatamente e la sentenza annullata senza rinvio. *(Fattispecie in cui alla sentenza di appello impugnata, emessa per un fatto di cessione di eroina, era sopravvenuta la modifica normativa del D.L. 146/2013, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, nel quale era stato inquadrato il fatto per cui era intervenuta la condanna; il reato, tuttavia, secondo il nuovo termine di prescrizione, doveva dichiararsi già da tempo prescritto. La Suprema Corte, dunque, benché il ricorso fosse inammissibile per manifesta infondatezza, ha ritenuto di dover dichiarare l'estinzione del reato, annullando senza rinvio, anziché, rinviare al giudice territoriale per l'applicazione della corretto trattamento sanzionatorio.)*

[Sez. II, sent. 22 settembre-6 ottobre 2016, n. 42404, Pres. Diotallevi, Rel. D'Arrigo.](#)

Recidiva - Recidiva reiterata ex art. 99, comma quinto, c.p. - Carattere obbligatorio - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Automatica illegalità della pena inflitta precedentemente alla sentenza n. 185 del 2015 Corte Cost. - Esclusione - Condizioni.

Non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, c.p., qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l'aumento di pena in relazione alla particolare



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

pericolosità dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato come i Giudici d'appello avessero diffusamente esaminato, ai fini del giudizio di graduazione della pena, tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., esprimendo un implicito giudizio di disvalore sulla pericolosità degli imputati; conseguentemente, alla luce del principio di diritto sopra indicato, ha valutato la motivazione idonea a sostenere l'applicazione della recidiva specifica, ancorché nel frattempo divenuta facoltativa).

Sez. III, sentenza 6 luglio – 10 ottobre 2016 n. 42737 – Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola.

Sospensione condizionale della pena – Art. 163 c.p. – Concessione – Soggetto sottoposto a misura cautelare – Diniego – Presupposti – Non menzione della condanna - Finalità diverse

La sospensione condizionale della pena non può essere negata soltanto se il Giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., presume che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che è illegittimo il diniego del beneficio sul rilievo che la prosecuzione dello stato detentivo favorirebbe un percorso virtuoso di revisione critica della pregressa condotta criminale che, invece, la concessione del beneficio impedirebbe.

Il giudizio prognostico negativo, può essere desunto dall'indicazione di uno o più elementi richiamati nell'art. 133 c.p., ritenuti prevalenti in senso ostativo, sempre che il Giudice dia conto, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, di tale prevalenza, qualora ai primi se ne contrappongano altri che fanno propendere per un diverso esito, dovendo il giudizio prognostico risolversi in una sintesi che, per essere compitamente espressa ai fini della formulazione della prognosi in ordine alla ripetizione criminosa, deve prendere in considerazione, anche per espressa previsione di legge, i criteri previsti dall'art. 133 c.p.

Il beneficio della non menzione della condanna e quello della concessione della sospensione condizionale hanno natura e scopi diversi; da ciò ne deriva che è viziata per difetto di motivazione la sentenza che ometta di indicare le ragioni del diniego del primo beneficio ritenendolo assorbito, puramente e semplicemente, dalle ragioni indicate per il diniego del secondo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

(Si segnala all'attenzione del lettore la motivazione della sentenza su riportata per gli argomenti trattati)

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 2 maggio 2016 – 6 ottobre 2016 n. 42309, Pres. Bruno, Rel. Miccoli.](#)

Diffamazione a mezzo stampa- Responsabilità direttore editoriale – Differenza con la posizione del direttore responsabile.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le figure di direttore responsabile e direttore editoriale non sono affatto assimilabili, rispondendo a modelli antitetici nella struttura imprenditoriale giornalistica. Il direttore responsabile è, infatti, il soggetto che assume la paternità di quanto venga pubblicato, ponendosi per l'art. 57 c.p. in posizione di garanzia, siccome tenuto ad esercitare il controllo atto a impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi reati. Il direttore editoriale detta, invece, le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano, in rappresentanza dell'azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza dividerne, tuttavia, la responsabilità esterna nella logica dell'art. 57 c.p. L'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e delle conseguenze penali comporterebbe, invero, una forma di applicazione di analogia *in malam partem* che l'ordinamento penale ripudia.

[Sez. V sent. 27 maggio 2016 – 5 ottobre 2016 n. 41785, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.](#)

Diffamazione - Requisito della continenza – Diritto di critica – Satira.

Nella diffamazione il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalità espressive e non al contenuto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

del comunicato (richiedendosi che lo stesso non trascenda in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona critica).

In tale contesto, qualora lo scritto incriminato contenga una critica formulata con le modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona – oltre che al ludibrio della sua immagine – sia esposta al pubblico disprezzo.

[Sez. II, sent. 22 settembre-6 ottobre 2016, n. 42408, Pres. Diotallevi, Rel. D'Arrigo.](#)

Rapina - In genere - Privazione della libertà personale del soggetto passivo del reato di rapina aggravata - Assorbimento del reato di sequestro di persona - Condizioni - Fattispecie.

Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, c.p. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa; non quando, invece, ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. Pertanto, i reati di sequestro di persona e rapina possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati, che non consente di ritenere assorbiti tra loro gli interessi tutelati dalle due fattispecie. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione del fatto che la privazione della libertà personale delle vittime non era durata il tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina; al contrario, le vittime erano state legate proprio a rapina ultimata, per consentire agli imputati di allontanarsi indisturbati dal luogo di esecuzione del reato).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

[Sez. II, sent. 12 luglio-13 ottobre 2016, n. 43456, Pres. Davigo, Rel. Verga.](#)

Truffa - In genere - Requisiti - Danno - Contenuto patrimoniale ed economico - Necessità - Fattispecie.

Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Fattispecie in tema di mancata corresponsione ai dipendenti, da parte del datore di lavoro, di emolumenti o indennità di malattia portati comunque a conguaglio dall'Inps, in cui la Suprema Corte ha escluso la truffa aggravata per difetto dell'elemento del danno, ravvisando però il reato di cui all'art. 316^{ter} c.p., che prescinde dall'esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa). (Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica).

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 12 aprile 2016 – 4 ottobre 2016 n. 41661, Pres. Fumo, Rel. Amatore.](#)

Bancarotta fraudolenta - Legge Fallimentare - Amministratore di fatto - Prova.

Ai fini della prova della sussistenza della condizione soggettiva di amministratore di fatto occorre dimostrare l'esercizio continuativo e significativo dei tipici poteri gestori inerenti lo svolgimento dell'attività di amministratore di diritto, non potendosi pertanto evincere tale esercizio da comportamenti successivi alla dichiarazione di fallimento (che, in quanto tali, non possono essere



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

considerati sintomatici e comunque dimostrativi della sussistenza della menzionata condizione soggettiva).

[Sez. III, sentenza 28 giugno – 4 ottobre 2016 n. 41501 – Pres. Ramacci – Rel. Manzon.](#)

DASPO – Art. 6 legge 401/89 – Manifestazioni politiche – Applicabilità.

Alla luce delle modifiche legislative intervenute è applicabile il provvedimento del DASPO e della misura accessoria rafforzativa di cui al comma 2 della legge 401/1989 anche a coloro che si rendono protagonisti di condotte penalmente rilevanti nel corso di una manifestazione politica.

[Sez. III, sentenza 13 luglio – 13 ottobre 2016 n. 43246 – Pres. Andreazza – Rel. Gai.](#)

Gestione di rifiuti non autorizzata – Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Natura del reato.

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente perché la condotta riguarda una ipotesi di deposito controllabile, cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

[Sez. III, sentenza 23 giugno – 7 ottobre 2016 n. 42462 – Pres. Amoresano – Rel. Aceto.](#)

Omesso pagamento IVA – Art. 70 D.P.R. 633/1972 - Importazione dalla Svizzera – Presupposti.

Il reato di cui all'art. 70 D.P.R. n. 633/1972 quando riguarda importazioni dalla Svizzera ha natura istantanea che si consuma al momento della scadenza prevista per l'assolvimento dell'imposta. Il reato è



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche chi semplicemente la detiene dopo l'importazione.

(Si segnala all'attenzione del lettore la motivazione della sentenza su riportata per gli argomenti trattati)

[Sez. III, sentenza 28 giugno – 10 ottobre 2016 n. 42715 – Pres. Ramacci – Rel. Manzoni.](#)

Omesso versamento ritenute previdenziali – Legge 638/1983 – Modello DM 10 telematico – Sussistenza – Presupposti.

La variazione delle modalità di redazione del modello DM 10, vale a dire il passaggio dal cartaceo inviato dall'INPS al telematico generato dal sistema dell'Istituto, non ha comportato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei flussi informativi dall'azienda interessata. L'UNIEIEMENS è, infatti, solo un flusso di dati che va a creare il contenuto del modello DM 10 di nuova generazione che ha le stesse caratteristiche ed informazioni del DM 10 cartaceo. Da ciò ne deriva che, anche a seguito delle modifiche telematiche intervenute, risulta tuttora applicabile il consolidato principio secondo il quale, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul Pubblico Ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10 con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme.

[Sez. III, sentenza 3 maggio – 4 ottobre 2016 n. 41475 – Pres. Ramacci – Rel. Riccardi.](#)

Reati Edilizi – Ordine di demolizione - Art. 31 D.P.R. 380/2001 – Natura della sanzione – Prescrizione - Inapplicabilità art. 173 c.p.

L'ordine di demolizione integra una sanzione “ripristinatoria” ed in quanto tale non è soggetto alla prescrizione, ex art. 173 c.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

Risulta del tutto infondata la tesi, proposta sulla base di una pretesa interpretazione convenzionalmente conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, della natura sostanzialmente penale dell'ordine di demolizione.

(Si segnala all'attenzione del lettore la motivazione della sentenza su riportata per gli argomenti trattati)

[Sez. III, sentenza 4 maggio – 4 ottobre 2016 n. 41471 – Pres. Grillo – Rel. Riccardi.](#)

Sfruttamento della prostituzione - Art. 3 legge 75/58 Presupposti.

Sussistono gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione nel caso in cui la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio mentre non è rilevante un aiuto che sia prestato solo alla prostituta ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 23 settembre 2016 – 10 ottobre 2016 n. 42779, Pres. Savani, Rel. Catena.](#)

Appello avverso sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace – Omessa esplicita impugnazione del capo relativo alla condanna alle statuizioni civili – Estensione effetti appello principale.

E' ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D. Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

dipendano dai primo, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

Decisione in linea con gli ultimi arresti della V sezione (v. Sez. V n. 5017 – 2015) ma che si pone consapevolmente in contrasto con l'orientamento sostenuto - anche recentemente - da altra sezione della Suprema Corte (Sez. II n. 31190 – 2015)

[Sez. V sent. 20 luglio 2016 – 7 ottobre 2016 n. 42577, Pres. Savani, Rel. Fidanzia.](#)

Appello — Diversa qualificazione giuridica con conseguente procedibilità di ufficio esclusa in primo grado – Violazione del divieto di *reformatio in peius*.

In presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "*reformatio in peius*" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando resti comunque ferma la pena irrogata e ciò anche se questo comporti un più grave trattamento penitenziario: viola, viceversa, il divieto della "*reformatio in peius*" la sentenza del giudice di appello che, in difetto di impugnazione del PM, abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivarne la procedibilità d'ufficio del reato contestato.

Analogamente, in assenza di impugnazione del PM, viola detto principio l'operato del giudice del gravame che, all'esito di diversa qualificazione giuridica del fatto di reato, ritenga configurabile un delitto procedibile di ufficio, in luogo di uno punibile a querela (escluso dal primo giudice).

[Sez. V sent. 1 giugno 2016 – 5 ottobre 2016 n. 41790, Pres. Nappi, Rel. De Gregorio.](#)

Appello – Divieto di *reformatio in peius* – Aumento di pena per riconoscimento continuazione – Esclusione.

Nel giudizio di appello il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Nel caso di specie la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha annullato la sentenza di secondo grado che, nel riformare quella del Tribunale (riconoscendo le attenuanti generiche), aveva rideterminato la pena individuando un aumento per la continuazione superiore rispetto a quello determinato dalla prima sentenza

Sez. IV, sent. 22 settembre 2016 – 10 ottobre 2016, n. 42750, Pres. Romis, Rel. Tanga.

Confisca facoltativa – nesso di strumentalità tra *res* e reato – fattispecie – veicolo non oggetto di modifiche strutturali usato solo occasionalmente per trasporto di minimi quantitativi – carenza pericolosità intrinseca della cosa – non assoggettabilità a confisca.

Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con il quale sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non è interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l'attività di trasporto di quantitativi non particolarmente ingenti (tali da non consentirne il trasporto a mano), non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosità intrinseca della cosa.

Sez. V sent. 14 aprile 2016 – 4 ottobre 2016 n. 41662, Pres. Bruno, Rel. Micheli.

Dibattimento – Istanza di ammissione di teste a prova contraria ex art. 468 IV c.p.p. – Termine per formulare la richiesta.

La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, posto che il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

Quel che è indefettibile è che vi sia stata la presentazione di una lista testimoniale della controparte, che verta su determinate circostanze (sulle quali dovranno essere indicati i testimoni a prova contraria, senza che chi intenda introdurli abbia già curato una lista propria).

Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito e il relativo provvedimento con il quale non era stato ammesso un teste ai sensi dell'art. 468 IV c.p.p., sulla scorta del principio (recepito da un orientamento minoritario di cui è espressione Cass. VI 17222/2010 Martelli) per cui il potere di indicare testimoni a prova contraria sarebbe riservato unicamente a quelle parti che abbiano già presentato una lista a prova diretta

[Sez. III, sentenza 12 luglio – 13 ottobre 2016 n. 43242 – Pres. Ramacci – Rel. Graziosi.](#)

Giudizio abbreviato – Art. 442 c.p.p. – Sentenza di assoluzione - Impugnazione P.M. e Parte civile – Riforma della sentenza di primo grado - Necessità rinnovazione del dibattimento – Esclusione.

Nel rito abbreviato non condizionato la condanna in secondo grado che riforma l'assoluzione pronunciata nel primo grado non ha, come presupposto neutralizzante il principio del ragionevole dubbio, un obbligo di rinnovazione istruttoria salvo, ovviamente, il potere del giudice d'appello di incrementare il compendio probatorio, qualora lo reputi necessario nel caso concreto.

(Si segnala all'attenzione del lettore la motivazione della sentenza su riportata che sembrerebbe, ad un prima lettura, porsi in contrasto con quanto affermato, seppur incidentalmente, con la decisione delle SS. UU. 28 aprile-6 luglio 2016 n. 27620)

[Sez. II, sent. 27 settembre-13 ottobre 2016, n. 43484, Pres. Fiandanese, Rel. Alma.](#)

Giudizio dibattimentale - Richiesta di rinvio a giudizio - Indeterminatezza o genericità del capo d'imputazione - Ritenuta nullità della richiesta - Restituzione degli atti al Pubblico Ministero - Abnormità del provvedimento - Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Giudice disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla; è tuttavia, invece, rituale il provvedimento con cui il medesimo Giudice, dopo aver sollecitato il Pubblico Ministero nel corso dell'udienza ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la soluzione restitutoria adottata dal Tribunale per la mancata attivazione del P.M., che aveva di fatto manifestato la propria volontà di non modificare od integrare il capo di imputazione*).

[Sez. II, sent. 9 settembre-6 ottobre 2016, n. 42413, Pres. Fumu, Rel. Pardo.](#)

Impugnazioni penali - In genere - Impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Conversione dell'impugnazione - Condizioni - Ipotesi di ricorso *per saltum* erroneamente proposto - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.

È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Ciò vale, anzitutto, per l'ipotesi del ricorso *per saltum* in cui il ricorrente manifesta espressamente la volontà di sottoporre un atto giurisdizionale al diretto sindacato della Corte di cassazione. (*Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di qualificare come istanza di riesame il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso l'ordinanza con il quale era stata adottata la misura del sequestro conservativo*).

[Sez. II, sent. 16 settembre-6 ottobre 2016, n. 42417, Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere - Sequestro preventivo - Legittimazione del terzo creditore a proporre istanza di riesame - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, incidendo la misura cautelare reale in argomento sulla disponibilità del compendio sequestrato, come risulta dal chiaro tenore letterale degli artt. 322 e 322^{bis} c.p.p., solo il terzo che vanta su di esso un diritto restitutorio - e non già un credito nei confronti del soggetto destinatario della misura - può richiedere il riesame del decreto applicativo. (Sulla base di tale principio, la Corte ha escluso la legittimazione del ricorrente, quale terzo creditore, alla impugnazione del provvedimento che aveva disposto il sequestro dei redditi dell'*ex* coniuge).

[Sez. III, sentenza 6 luglio – 10 ottobre 2016 n. 42736 – Pres. Amoresano – Rel. Riccardi.](#)

Omessa notifica co-difensore deposito sentenza fuori termine – Art. 548 c. 2 c.p.p. – Nullità della sentenza impugnata – Sussistenza.

A seguito del venir meno del principio dell'unitarietà dell'impugnazione, spettante all'imputato ed al difensore dello stesso, ne consegue che il gravame proposto da uno dei due difensori non consuma l'autonoma facoltà di impugnazione dell'imputato e del co-difensore che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento.

(Nel caso di specie veniva accolto il ricorso del difensore dell'imputato che non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ex art. 548 c.p.p., pur in presenza del regolare deposito dell'impugnazione da parte dell'altro difensore, ritualmente avvisato).

[Sez. V sent. 4 maggio 2016 – 12 ottobre 2016 n. 42992, Pres. Lapalorcia, Rel. De Gregorio.](#)

Procedimenti speciali – Patteggiamento – Revocabilità del consenso – Momento ultimo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

In tema di patteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi formalmente l'accordo.

[Sez. V sent. 20 luglio 2016 – 7 ottobre 2016 n. 42590, Pres. Savani, Rel. Fidanzia.](#)

Prove – Dichiarazioni predibattimentali acquisite legittimamente – Impossibilità di affermare la penale responsabilità esclusivamente sulla base del contenuto di detta prova - Rilevanza condotta imputato.

Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. A tal fine, la condotta processuale dell'imputato (che sia rimasto assente dal dibattimento), pur costituendo un elemento utilizzabile dal giudice nella formazione del convincimento, da sola non è idonea per ovviare alla mancata assunzione in contraddittorio delle dichiarazioni fondanti la sua penale responsabilità.

[Sez. II, sent. 16 settembre-6 ottobre 2016, n. 42415, Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio.](#)

Restituzione nel termine - Sentenza contumaciale - Condanna - Istanza di restituzione nel termine - Presupposti di applicazione - Fattispecie.

L'istanza di rimessione in termini per impugnare si fonda non già sul difetto di conoscenza legale del provvedimento - questione che darebbe luogo ad un incidente di esecuzione al fine della declaratoria di non esecutività della sentenza - bensì sulla divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, da far valere con l'istituto in esame che presuppone, appunto, la ritualità dell'atto al cui compimento è legato il decorso del termine scaduto. *(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da rilievi - contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale - la proposizione da parte del ricorrente dell'istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, sul rilievo che questi non aveva messo in dubbio la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento nel domicilio eletto presso il*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

difensore di fiducia, in assenza di qualsiasi diversa comunicazione all'ufficio giudiziario circa il mutamento di domicilio, bensì aveva sostenuto che - nonostante l'adempimento di tale formalità, idonea ai fini di una conoscenza legale degli atti, egli non era stato in grado di avere effettiva notizia del procedimento e del suo esito, in ragione dello stato detentivo medio tempore intervenuto).

Sez. I, sent. 20 maggio 2016– 10 ottobre 2016, n. 42819, Pres. Cortese, Rel. Saraceno.

Restituzione nel termine per impugnare- Effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato- Onere della prova a carico dell'autorità giudiziaria- Irrilevanza della notificazione degli atti al difensore d'ufficio.

La prova circa la conoscenza del provvedimento che ha definito il giudizio di cognizione da parte dell'imputato che abbia formulato l'istanza di remissione nel termine per impugnare, a norma dell'art. 175, comma 2, c.p.p., grava sull'autorità giudiziaria, con la conseguenza che il relativo onere probatorio non può ritenersi assolto mediante il riferimento alla notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio – anche nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso lo stesso in fase preprocessuale – essendo invece necessaria la prova positiva, ricavabile anche *aliunde*, dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

Sez. V sent. 26 maggio 2016 – 5 ottobre 2016 n. 41782, Pres. Bruno, Rel. Fidanzia.

Ricorso del PM a seguito di richiesta della parte civile ex art. 572 c.p.p. – Requisiti minimi.

Qualora il Procuratore della Repubblica proponga ricorso per Cassazione a seguito di sollecitazione della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p., affinché sia garantito il requisito della specificità è necessario che la Pubblica Accusa provveda quanto meno a trascrivere nel proprio atto di impugnazione, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta presentata ex art. 572 c.p.p.. Solo concorrendo tali requisiti l'impugnazione del Pubblico Ministero può appalesarsi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

ammissibile e ciò a differenza delle ipotesi in cui il Pubblico Ministero si limiti a rinviare “*per relationem*” alle censure mosse dalle parte civile nella propria impugnazione.

[Sez. I, sent. 24 giugno 2016– 6 ottobre 2016, n. 42368, Pres. Vecchio, Rel. Cairo.](#)

Ricorso per cassazione ex art 606 lett. d)- Concetto di prova decisiva- Esclusione dei mezzi di prova rimessi alla discrezionalità del giudice.

La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione ex art. 606, comma primo lett. d), c.p.p., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, c.p.p., e non nel caso diverso – sottratto al potere dispositivo delle parti e, pertanto, non riconducibile al concetto di prova decisiva - in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

[Sez. IV, sent. 22 settembre 2016 – 10 ottobre 2016, n. 42749, Pres. Romis, Rel. Tanga.](#)

Riparazione errore giudiziario - Art. 643 c.p.p. - Criteri di determinazione del *quantum* da corrispondere a titolo di equa riparazione – criterio equitativo – criterio risarcitorio del danno patrimoniale e non patrimoniale – possibile adozione di entrambi.

In materia di errore giudiziario, pur non potendo applicarsi, in analogia con la riparazione per ingiusta detenzione, un criterio indennitario puro, deve parlarsi comunque di equa riparazione del danno patito da computarsi perlomeno in via equitativa, qualora non sia possibile individuare una prova certa ai fini della quantificazione del danno subito, fermo restando in ogni caso l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente i criteri posti a fondamento della liquidazione dei danni, sia nell'ipotesi di liquidazione esclusivamente equitativa sia in quella in cui ritenga di utilizzare i criteri risarcitori, opzione, quest'ultima per cui è tenuto a procedere con il rispetto delle regole civilistiche applicabili al risarcimento del danno.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 14 giugno 2016– 14 ottobre 2016, n. 43572, Pres. Bonito, Rel. Magi.](#)

**Sospensione condizionale della pena- Art. 164 comma 4 c.p.- Cause ostative note *ex actis*-
Revoca in fase esecutiva.**

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, ipotesi quest'ultima in cui, ricorrendo un errore di diritto risultante *ex actis*, l'unico rimedio disponibile è quello dell'impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Diversamente, laddove le cause ostative – pur sussistenti – non erano conoscibili non può parlarsi di effetto preclusivo del giudicato e la violazione può e deve essere riconosciuta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 674 comma 1 bis, c.p.p. (Cfr. S.U. sentenza n. 37345 del 2015).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

5. Novità editoriali

Roberto Bartoli, Michele Pifferi (a cura di): *ATTUALITA' E STORIA DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO* Giuffrè

Domenico Carcano (a cura di): *DEPENALIZZAZIONE: I REATI ABROGATI E NUOVI ILLECITI CIVILI* Giuffrè

Maria Francesca Cortesi, Leonardo Filippi, Giorgio Spangher: *MANUALE DI DIRITTO PENITENZARIO* Giuffrè

Giovannangelo De Francesco: *PUNIBILITA'* Giappichelli

Luigi Ferrajoli: *IL PARADIGMA GARANTISTA. Filosofia e critica del diritto penale* Editoriale scientifica

Antonio Maria Lascalea, Martine Morena: *LA DICHIARAZIONE INFEDELE* Cacucci

Gilberto Lozzi: *LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE* (VII edizione) Giappichelli

Nicola Malizia: *ABUSI, VIOLENZE, MALTRATTAMENTI A SCUOLA* Giappichelli

Marco Soddu: *TERRORISMO, PERICOLOSITA' SOCIALE E RECIDIVA* Pacini



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***DIRITTI UMANI E PROCESSO PENALE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 18 ottobre 2016 ore 14.30 Salone Valente

Seminario: ***LA NEGAZIONE PUNITA*** (Università di Bologna)

Bologna, mercoledì 19 ottobre 2016 ore 17 via Belmeloro 14 – aula D

Convegno: ***INVESTIGAZIONI E PROVE TRANSNAZIONALI*** (Sapienza Università di Roma)

Giovedì 20 ottobre 2016 ore 11 – venerdì 21 ottobre 2016 ore 9.30, Sala Odeion Facoltà di Lettere Sapienza Università di Roma

Convegno: ***PUNIRE COME? LA GIUSTIZIA PENALE TRA RETRIBUZIONE E RIPARAZIONE*** (organizzato dal Centro Internazionale Magistrati “Luigi Severini”)

Perugia, venerdì 21 ottobre ore 9 – sabato 22 ottobre 2016 ore 9.30 Piazza Matteotti 22

Incontro di studio: ***STUPEFACENTI (RI)FACCIAMO IL PUNTO*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, mercoledì 26 ottobre 2016 ore 17 Palazzo di Giustizia – Aula della Corte di assise



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

Convegno di studi: ***L'INCIDENZA DI DIRETTIVE, DECISIONI QUADRO E CONVENZIONI EUROPEE SUL DIRITTO PENALE ITALIANO*** (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Napoli giovedì 27 ottobre 2016 ore 10.30 – venerdì 28 ottobre 2016 ore 9.30 Aula Pessina, Corso Umberto I 40

Seminario: ***LA PRECLUSIONE NEL PROCESSO PENALE – Le insidie di un preteso principio generale dell'ordinamento giuridico*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”) Zelarino (Venezia) venerdì 28 ottobre 2016 ore 15 Centro Cardinal G. Urbani via Visinoni 4/c

Ciclo di incontri: ***EUROPA E DIRITTO PENALE*** (Camera Penale Veronese)

Verona, mercoledì 2 novembre 2016 ore 15 Sala Convegni della Banca Popolare di Verona via San Cosimo 10

Convegno: ***MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DOVERI DEL GIUDICE PENALE – L'EREDITA' DELLA SENTENZA CONTRADA*** (Camera Penale di Modena)

Modena, venerdì 4 novembre 2016 ore 9.30 Aula Convegni Dipartimento di Giurisprudenza via San Geminiano 3

Convegno: ***LEGGE E POTERE NEL PROCESSO PENALE – Pensando a Massimo Nobile*** (UCPI – Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu")

Bologna venerdì 4 novembre 2016 ore 9.30 sabato 5 novembre 2016 ore 9.30 Convento di San Domenico "Sala Bolognini" Piazza San Domenico 13



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

Convegno: ***LA FEBRILE STAGIONE DELLA “CORTE DEL PRECEDENTE” – Riflessioni sulla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, lunedì 7 novembre 2016 ore 11 Auditorium Adone Zoli palazzo di Giustizia

Evento: ***AVV. SERAFINO FAMA’ COMMEMORAZIONE XX ANNIVERSARIO*** (Camera Penale di Catania Serafino Famà)

Catania, mercoledì 9 novembre 2016 ore 9

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – Dalla sentenza definitiva all'ingresso in carcere: le prime istanze del detenuto*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 11 novembre 2016 ore 15 Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirollo 9

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – Le misure alternative al carcere per chi abusa di alcool e droga*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 18 novembre 2016 ore 15 Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirollo 9

Convegno: ***“DELLE PENE SENZA DELITTO” – Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all'imputazione del sospetto*** (Università degli Studi di Milano)

Venerdì 18 novembre 2016 ore 9 Salone Pio XII sabato 19 novembre ore 9 Aula 201 Università degli Studi di Milano

Ciclo di incontri: ***EUROPA E DIRITTO PENALE*** (Camera Penale Veronese)

Verona, martedì 22 novembre 2016 ore 15 Sala Convegni della Banca Popolare di Verona via San Cosimo 10



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 13 – 15 ottobre 2016

Evento: ***GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE*** (Corte Suprema di Cassazione)

Roma, venerdì 25 novembre 2016 ore 9 Aula Magna Corte Suprema di Cassazione)

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – I diritti dei detenuti***
(Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 25 novembre 2016 ore 15 Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirollo 9